ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO IMPORTI ACCERTATI

COGNOME
NOME
NATO A
IL .
RESIDENTE A
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
TELEFONO
MAIL
PER CONTO PROPRIO
VISTI I SEGUENTI ATTI EMESSI DA DAL COMUNE DI SORI PER IL TRIBUTO
□ TARI
□ IMU/TASI
□ COSAP
ACCERTAMENTO N.
INGIUNZIONE N.
INGIONZIONE IV.
NOTIFICATO II
NOTIFICATO IL
NOTIFICATO IL ANNO IMPORTO

ATTESTA DI ESSERE IN TEMPORANEA E OBIETTIVA DIFFICOLTA E CHIEDE che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in n. _____ rate mensili, impegnandosi a pagare gli interessi di legge.

A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica allego la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data odierna, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è superiore ad € 20.000,00

ESPRESSAMENTE DICHIARA

• di aver preso visione della nota informativa sulla privacy allegata al presente modulo;

di esser a conoscenza che:

- L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione e che comunque deve esser corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

• Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Data,			
	FIRMA		

CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO DELLA TARI SONO REGOLATE DALL'ART.30 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

- Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento anche se notificati ante 01/01/2020 e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l'impugnazione, ovvero divenuti definitivi, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che ai sensi della L. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (ad es. Ministero, Guardia di Finanza, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

ART. 1 DEFINIZIONI

Al fine del presente testo unico si intende per:omissis....

- c) Documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
- d) Documento d'identità la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;omissis....
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;omissis....

ART. 35 DOCUMENTI DI IDENTITA' E DI RICONOSCIMENTO

...omissis...

Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello stato.....omissis....

ART. 38 MODALITA' DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. ..omissis...

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore....omissis....

ART. 48 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.

Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà diutilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ...omissis....

ART. 71 MODALITA' DEI CONTROLLI

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

ART. 75 DECADENZA DAI BENEFICI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 76 NORME PENALI

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso......omissis.....